



Prot. n. 4563/2013

Pesaro, li 17/01/2013

DIRETTIVA AMMINISTRATIVA N. 1

EROGAZIONI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC..

Richiamandosi alla precedente comunicazione inviata via mail il 21 dicembre u.s., si coglie l'occasione per sottolineare che i contributi ad Enti, Associazioni, Società partecipate o meno, sono vietati, se indirizzati a coprire spese ordinarie di gestione, ovvero a ripianare deficit di bilancio.

Gli unici contributi ammissibili sono quelli diretti a finanziare un "progetto" che rientri negli indirizzi e nelle scelte prioritarie dell'Ente e diretti a costituire un evidente vantaggio oggettivo per la collettività o per categorie considerate meritevoli di sostegno (es. minori, anziani, disabili, ecc.) o per promuovere la conoscenza del territorio e dei suoi valori.

Tali progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale, che attestandone la priorità, l'interesse e il valore aggiunto, rispetto alle esigenze della collettività, ne sancisce la validità ai fini dell'assegnazione definitiva del contributo.

L'Ufficio, di volta in volta competente per materia, nella valutazione del progetto, deve ricercare ed evidenziare nell'atto, in modo esplicito, quali siano gli interessi tutelati e i vantaggi che la collettività ne riceve.

A seguito di questa motivazione e del parere tecnico, con il quale l'Ufficio dichiara di aver verificato la coerenza con i fini istituzionali, i piani programmatici dell'Ente e tutti gli altri atti precedentemente adottati dall'Ente in materia, si darà conto alla Giunta della situazione relativa ai singoli progetti in modo che essa ne possa valutare l'opportunità in funzione del risultato.



La Determina Dirigenziale non può approvare un progetto, ma solo operare assensi ad aspetti di dettaglio o effettuare verifiche successive, con eventuali regolazioni del finanziamento attribuito, su criteri predeterminati eventualmente dalla stessa Giunta.

In ogni caso il contributo dovrà essere di percentuale inferiore al costo integrale del progetto.

La copertura integrale di un progetto rende dubbio l'aspetto contributivo, rispetto ad un celato acquisto di prestazione di servizi.

L'acquisizione di un progetto e la sua approvazione in termini di coerenza con il Piano strategico sono indispensabili da parte della Giunta.

Per l'anno 2012, questo dovrà avere funzione di riscontro per attività già eseguite e dei risultati ottenuti.

Le convenzioni non esistono se non a progetto.

A corollario, si invita a prestare particolare attenzione al D.L. 95/12, art. 4, comma 6, convertito dalla L. 135/12.

L'art. 18 del D.L. 83/12, convertito in L. 134/12, di modifica dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000, sancisce l'obbligo di pubblicazione, sul sito dell'Ente, di contributi, sussidi, sovvenzioni ed ausili finanziari, pertanto occorre che tutti gli atti di concessione contributi siano inviati all'Ufficio preposto alla pubblicazione sul sito istituzionale, nel quale sono in corso i necessari adeguamenti informatici.

Sintesi di quanto stabilito dalla Legge 134/2012:

- *prevede un PRIMO OBBLIGO- di immediata attuazione (entro il 31 dicembre 2012) -di fornire una visibilità totale degli interventi delle amministrazioni dirette ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art.12 della L.241/1991 ad enti pubblici e privati, mediante pubblicazione nella home page dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito»;*
- *in particolare, nei siti web devono essere indicati obbligatoriamente: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base*



Provincia
di Pesaro e Urbino

Il Segretario Generale

61121 Pesaro, viale Gramsci 4
tel. 0721.359.2347/2415/2414
fax: 0721.359.2295
e-mail: segr.generale@provincia.ps.it

dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

- *UN SECONDO OBBLIGO, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per le concessioni di vantaggi economici successivi l'entrata in vigore del decreto legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo, costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare previste sopra, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art.30 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs.vo104/2010.*

Avv. Rita Benini
Segretario Generale